

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Chittò.

N. 131

SEDUTA DEL 24/04/2007

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DA TAOUSSILE MOHAMED AVANTI IL TAR LOMBARDIA PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO IN DATA 5 MARZO 2007 PROT. GEN. N. 21305 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Lombardia. da Taoussile Mohamed rappresentato e difeso dall' avvocatessa Tiziana Perlini del Foro di Milano al fine ottenere l'annullamento previa sospensione del provvedimento emanato in data 5 marzo 2007 prot. gen. n. 21305 recante il rigetto della domanda di assegnazione alloggio in "emergenza abitativa";
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto all'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In data 16 aprile 2007 prot. gen. n. 32302 è stato notificato a questo Comune ricorso avanti il TAR Lombardia promosso dal Sig. Taoussile Mohamed, rappresentato dall'avv. Tiziana Perlini del Foro di Milano, per far dichiarare l'annullamento, previa sospensione con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, del provvedimento emanato in data 5 marzo 2007 prot. gen. n. 21305 recante il rigetto della domanda di assegnazione alloggio in "emergenza abitativa" del Direttore del Servizio Osservatorio Casa e ottenere la condanna del Comune di Sesto San Giovanni al rimborso di spese, diritti e onorari del giudizio.

Considerato che il suddetto ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato e che l'udienza di trattazione della domanda cautelare verrà fissata entro brevissimo termine, si ritiene opportuno che il Comune si costituisca in giudizio per tutelare giudizialmente le proprie ragioni. A tal proposito il Servizio Legale-Contratti a seguito di formale richiesta del 17 aprile u.s.(che si allega) al Direttore del Servizio Osservatorio Casa, firmatario dell'atto impugnato, ha acquisito nota del servizio medesimo (che si allega) circa l'opportunità di costituirsi in giudizio.

Constatato che la specificità della materia, il breve tempo a disposizione per l'istruttoria -dal momento che il ricorso contiene istanza di sospensione- non compatibile con il carico di lavoro attuale del servizio legale contratti impegnato sul fronte delle convenzioni urbanistiche, delle gare d'appalto e della stipula dei contratti, nonché nella consulenza ai servizi dell'Ente, si ritiene opportuno conferire l'incarico di patrocinio ad un legale esterno.

Ritenuto pertanto per le motivazioni suddette, opportuno resistere al presente giudizio si propone di incaricare l' avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1 sul quale nominativo anche il Direttore del Servizio Osservatorio Casa verbalmente conveniva, stante la precipua esperienza e già legale di fiducia dell'Ente.

Si dà atto che si rinvia a successiva determinazione dirigenziale per l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 19 aprile 2007

Il Funzionario
(Avv. Patrizia Scheggia)

Il Direttore
(Dott. Massimo Piamonte)

